



ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI



**Presidenza Acli Provinciali di Treviso aps**

## **REGOLAMENTI CONGRESSUALI**

- 1. Regolamento Congressuale delle Strutture di base**
- 2. Regolamento del 30° Congresso provinciale**

***Approvato dal Consiglio Provinciale del 15 gennaio 2020***



## REGOLAMENTO CONGRESSUALE DELLE STRUTTURE DI BASE

*(Approvato dal Consiglio provinciale del 15 gennaio 2020)*

### Art. 1

La Presidenza provinciale comunica ad ogni Struttura di base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale:

- a) la convocazione del Congresso provinciale per sabato 14 marzo 2020 ore 09:00 presso il Centro della Famiglia di Treviso, in via San Nicolò 60 – 31100 Treviso.
- b) il presente Regolamento;
- c) il periodo in cui si può svolgere l'Assemblea della Struttura di base che va dal 26/01/2020 al 04/03/2020
- d) l'eventuale obbligo di rinnovo degli organi della Struttura di base;
- e) il numero dei delegati al Congresso provinciale che la Struttura di base ha diritto ad eleggere, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni relative agli ultimi quattro anni.

### Art. 2

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso provinciale rappresentanti ogni Struttura di base, è valida la media risultante dal numero degli iscritti degli ultimi quattro anni nella proporzione di 1 ogni 100 tesserati. Per le frazioni da 0 a 49 tesserati si elegge un delegato che in congresso provinciale rappresenterà una entità di voti arrotondata a 50; le frazioni superiori a 50 si arrotondano a 100 voti.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato. Le Strutture di base alle quali compete un solo delegato debbono eleggere anche un supplente.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media. Nei casi di cui agli artt. 67 e 69 dello Statuto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento dei Congressi provinciali.

### Art. 3

L'Assemblea della Strutture di base dovrà essere convocata e svolgersi secondo il presente Regolamento, approvato dal Consiglio nazionale ed integrato dal Consiglio regionale e provinciale territorialmente competente. Debbono essere rinnovati tutti i Presidenti e le Presidenze che abbiano concluso il mandato o che siano comunque dimissionari. La Presidenza della Struttura di base deve inviare alle Presidenze provinciali la convocazione dell'Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo svolgimento.

L'Assemblea deve approfondire le linee programmatiche con le priorità politiche, progettuali ed organizzative ed i criteri con cui potenziare e rinnovare il gruppo dirigenti ai vari livelli, proposte dal Consiglio e dalla Presidenza provinciale.

### Art. 4

Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea dei soci e della elezione della Presidenza e dell'eventuale Organo di controllo si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 12/13 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni, e dai Regolamenti approvati dai Consigli regionali in base all'art. 28 dello Statuto.



#### **Art. 5**

Le Assemblee delle Strutture di base convocate per l'elezione della Presidenza, dell'Organo di controllo se previsto dalla Struttura di base, e dei delegati al Congresso provinciale si svolgono secondo le norme stabilite dal Consiglio provinciale nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

All'Assemblea partecipa un rappresentante designato dalla Presidenza provinciale.

#### **Art. 6**

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti gli aclisti iscritti alla Struttura di base in possesso della tessera ACLI 2019 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

La candidatura deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea entro i termini stabiliti, firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2019.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

L'elezione dei delegati al Congresso provinciale avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto;
- b) su richiesta di almeno i due terzi dei soci presenti con voto palese.

#### **Art. 7**

La Presidenza dell'Assemblea provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.

#### **Art. 8**

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Congresso provinciale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei delegati eletti.

#### **Art. 9**

Un socio prima dell'apertura delle operazioni per l'elezione della Presidenza, dell'Organo di controllo se previsto, e dei delegati, può chiedere la verifica del numero dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il numero dei presenti prima delle votazioni. L'Assemblea è valida:

- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

#### **Art. 10**

La Presidenza dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Presidenza dell'Assemblea forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I delegati vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 8 del presente regolamento.



ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI



La Presidenza dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti.

### **Art. 11**

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa Struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente della Struttura di base.

Nei casi previsti dall'art. 2, per le Strutture di base alle quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale sia del delegato eletto che del supplente, è possibile trasferire la delega a delegato di altra Struttura.

### **Art. 12**

La riunione della nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. L'elezione del Presidente avviene:

- di norma a scrutinio segreto;
- per alzata di mano, su richiesta di almeno 2/3 dei membri della Presidenza.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del Responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano. L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

### **Art. 13**

Il Presidente del Congresso entro dieci giorni successivi all'Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere ad:

- a) inoltrare copia dei verbali dell'Assemblea alla Presidenza provinciale e alla Presidenza zonale, ove sia costituita;
- b) comunicare i risultati ai candidati;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Presidenza dell'Assemblea;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, a distruggere le schede.

Eventuali ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere depositati entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI 12/13 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni.



## REGOLAMENTO DEL CONGRESSO PROVINCIALE

*(Approvato dal Consiglio provinciale del 15 gennaio 2020)*

### Art. 1

Dopo l'approvazione delle norme integrative da parte del Consiglio regionale dei criteri per lo svolgimento dei Congressi, il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale o dalla Direzione nazionale per le province commissariate. In ogni caso i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro 22 marzo 2020.

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

### Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di affiliazione;
- b) determina le percentuali previste dall'art. 21 dello Statuto ed i relativi criteri da adottare.
- c) esamina i documenti preparatori approvati dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee delle Strutture di base;
- d) impegna la Presidenza provinciale a nominare eventualmente dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture di base e di zona e dei rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali;
- e) propone il numero di 18 componenti il nuovo Consiglio provinciale dei quali due terzi (12) eletti dal congresso provinciale ed un terzo (6) eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base, più 3 di diritto dalle associazioni specifiche (Fap Acli, U.S. Acli, Lega Consumatori), per un totale di 21 consiglieri provinciali.
- f) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso provinciale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti: Drusian Rita, Casarin Antonella, Tarantolo Francesco, e i due supplenti De Bortoli Alice, Bernardi Franco. Il congresso in apertura dei lavori procede alla presa d'atto di tale commissione. Tale Commissione termina la propria funzione una volta verificata la validità dell'assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso. Da quel momento il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica dei poteri dei delegati.
- g) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso una volta raggiunto il quorum di validità. Faranno parte della Presidenza l'attuale Presidenza provinciale in carica e i rappresentanti che saranno stati nominati dalla Presidenza regionale e dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- h) ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso, composta da: Gagno Francesca, Vacilotto Laura e Bosa Matteo, che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.

### Art. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dal Consiglio regionale e nazionale.



I delegati devono essere almeno quaranta.

Per le province con una media quadriennale inferiore ai 1000 soci il vincolo dei quaranta delegati può essere derogato, senza però scendere al di sotto di un rapporto di un delegato ogni 25 soci.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Nei casi di Province commissariate ai sensi degli artt. 67 e 69 dello Statuto, il Commissario avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini:

- a) gli anni sui quali computare la media;
- b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso;
- c) le modalità di elezione dei delegati.

Tale Regolamento sarà sottoposto dal Commissario all'approvazione della Direzione nazionale e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione, anche in deroga al presente Regolamento.

#### **Art. 4**

Il Consiglio provinciale regola la rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti presenti sul territorio provinciale. (Fap Acli, U.S. Acli e Lega Consumatori) nella misura di:

- 4 delegati da 100 voti ciascuno per la Fap Acli;
- 2 delegati da 100 voti ciascuno per l'U.S. Acli;
- 2 delegati da 100 voti per Lega Consumatori.

I delegati vanno attribuiti in proporzione alla media degli ultimi quattro anni a quelle associazioni che hanno organi eletti democraticamente da propri Congressi provinciali.

In ogni caso, alle Associazioni specifiche o professionali che abbiano Organi democraticamente eletti è salvaguardato il diritto ad essere rappresentate in Congresso provinciale da almeno un delegato.

I delegati sono eletti dagli organi deliberativi delle associazioni, convocati con apposito ordine del giorno inviato con 5 giorni di anticipo alla Presidenza provinciale.

Il verbale dell'elezione deve essere inviato alla Presidenza provinciale almeno quindici giorni prima lo svolgimento del Congresso provinciale.

Tali delegati devono essere in possesso della tessera ACLI 2019, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso provinciale da parte delle Strutture di base nei limiti previsti dall'art.21 dello Statuto.

Il consiglio provinciale delle Acli Provinciali di Treviso aps del 15 gennaio 2020 ha definito:

- a) il tema del 30° Congresso Provinciale delle Acli Provinciali di Treviso aps: "Acli 2020 più eguali. viviamo il presente costruiamo il domani".
- b) Il 30° Congresso Provinciale dovrà procedere all'elezione diretta di 12 consiglieri che unitamente a quelli eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base, dovranno costituire almeno il 60% del Consiglio Provinciale. Il Congresso Provinciale Acli Provinciali di Treviso aps dovrà eleggere i delegati al Congresso Regionale Acli del Veneto aps, nello specifico 9 delegati che rappresenteranno 700 voti ciascuno e 1 delegato che rappresenterà 350 voti. Il Congresso Provinciale Acli Provinciali di Treviso aps dovrà eleggere i delegati al Congresso Nazionale Acli aps, nello specifico 9 delegati che rappresenteranno 700 voti ciascuno e 1 delegato che rappresenterà 350 voti.
- c) il relatore: Laura Vacilotto, presidente provinciale pro tempore Acli Provinciali di Treviso aps;
- d) la data: sabato 14 marzo 2020 alle ore 09:00;
- e) la sede: Centro della Famiglia di Treviso in Via S. Nicolò 60 – 31100 Treviso;



- f) il programma e le modalità dei lavori: dalle ore 09:00 del 14 marzo 2020 fino al primo pomeriggio dello stesso giorno, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## Art. 5

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dalle Strutture di base affiliate nella provincia per almeno l'80% in base alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nella proporzione di 1 ogni 100 tesserati. Per le frazioni da 0 a 49 si elegge un delegato che in congresso provinciale rappresenterà una entità di voti arrotondata a 50; per le frazioni superiori a 50 si arrotondano a 100 voti;
- i delegati, iscritti alle ACLI, espressi da Associazioni specifiche, professionali o aderenti per almeno il 10% e non più del 20%, nella misura di:
  - 4 delegati da 100 voti ciascuno per la Fap Acli;
  - 2 delegati da 100 voti ciascuno per l'U.S. Acli;
  - 2 delegati da 100 voti per Lega Consumatori.

b) senza diritto di voto:

- i Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
- i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio provinciale uscente;
- gli iscritti componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi sociali delle Acli;
- i componenti degli organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti, delle strutture della Cooperazione e delle imprese a finalità sociale promosse dalle Acli

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale ed un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale. Le ACLI di Trento, di Bolzano e della Valle D'Aosta sono considerate Strutture provinciali per quanto riguarda:

- composizione del Congresso;
- elezione dei delegati al Congresso nazionale.

## Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
  - l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
  - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
  - i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
  - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
  - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

## Art. 7

La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.



Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti alle ACLI nell'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019) ed almeno i tre quinti delle Strutture di base affiliate nell'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019).

Per le province commissariate si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 3 commi 5 e 6.

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dalla Presidenza del Congresso, presso la Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio provinciale e successivamente dal Congresso.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

### **Art. 8**

La Presidenza del Congresso nominata dal Consiglio provinciale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.

Il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dal Consiglio provinciale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari, dal rappresentante designato dalla Presidenza regionale e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- i componenti delle Commissioni:
  - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio provinciale uscente;
  - elettorale;
  - mozioni,

Il Congresso provinciale elegge per alzata di mano, altresì, la Commissione modifiche statutarie o può integrare la Commissione già nominata dal Consiglio Provinciale ai sensi del precedente art. 2 lett. *h*.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

### **Art. 9**

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati:
  - i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
  - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;
- c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base per eleggere i Consiglieri provinciali di propria competenza;

La data e l'ora di convocazione dell'assemblea devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

### **Art.10**

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona sono descritte



dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base riconosciute; in caso contrario essa viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere dal Congresso.

#### **Art. 11**

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

#### **Art. 12**

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

#### **Art. 13**

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.

#### **Art. 14**

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

Se il numero dei Consiglieri provinciali o dei delegati da eleggere ai Congressi regionale e nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.

Per i delegati, si deciderà con voto palese anche a chi assegnare l'eventuale delega non piena.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

#### **Art. 15**

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.



### **Art. 16**

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 21, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale.

### **Art. 17**

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera ACLI 2019 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può essere in numero inferiore ad 1/3 del totale dei candidati da eleggere.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso con atto scritto da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede provinciale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano.

In caso di mancata comunicazione nei tempi stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale. Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

### **Art. 18**

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

### **Art. 19**

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio provinciale, nessuno dei due



generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei Consiglieri eletti.

#### **Art. 20**

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

Il primo degli eletti, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, invia la lettera di convocazione del Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio provinciale è convocato dal più giovane degli eletti.

#### **Art. 21**

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17,18,19,20 fatta eccezione e per la rappresentanza di genere la cui soglia minima è di 1/4 e comunque di almeno un delegato per genere nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

#### **Art. 22**

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana, anche via e-mail all'indirizzo: [sviluppo.associativo@acli.it](mailto:sviluppo.associativo@acli.it);
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte. Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

#### **Art. 23**

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.



ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI



#### **Art. 24**

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato: della stessa Regione per il Congresso regionale; anche di altra Provincia e Regione per il Congresso nazionale.

#### **Art. 25**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019.